

REGOLAMENTO

TITOLO I – *Compiti.*

Articolo Primo. L'Associazione Ornitologica Ischia (A.O.I.) – che non persegue fini speculativi né di lucro – ha, per scopi statutari, la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'ornitologia e, per il conseguimento di tali fini:

- a- controlla l'operato dei soci tesserati affinché sia svolta la migliore e più proficua attività;
- b- sostiene le iniziative di divulgazione tecnica per la formazione dei propri tesserati;
- c- promuove la tutela della specie ed il miglioramento delle razze e delle varietà e dispone l'anellamento obbligatorio;
- d- coopera con altri Enti (Comitato Provinciale della Caccia, Corpo Forestale e similari, operanti in settori analoghi) per la conservazione degli uccelli stanziali, specialmente di quelli in estinzione, di quelli utili all'agricoltura, e collabora con tutte le iniziative intese a difendere la fauna e l'ambiente naturale;
- e- promuove, sotto la propria egida, l'organizzazione di mostre ornitologiche;
- f- interviene presso le Autorità Provinciali e Regionali onde ottenere facilitazioni per lo svolgimento di mostre e manifestazioni in genere.

TITOLO II – *Iscrizione e Tesseramento.*

Articolo Secondo. Coloro i quali intendano iscriversi all'Associazione Ornitologica Ischia dovranno sottoscrivere un modulo, da ritirare presso la Segreteria, nel quale dovranno chiaramente indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo nonché la razza di uccelli che allevano o intendono allevare.

Dovranno, inoltre, espressamente dichiarare di osservare, senza condizioni, lo Statuto, il Regolamento e tutte le disposizioni sociali e federali; dovranno, infine, essere presentati da un socio dell'Associazione.

Articolo Terzo. L'istanza di iscrizione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione il quale comunicherà agli interessati, entro e non oltre quindici giorni, l'accettazione o meno.

Articolo Quarto. L'istanza accettata obbliga il Consiglio Direttivo dell'Associazione ad iscrivere il socio nel proprio registro.

Il socio sarà invitato, successivamente, a sottoscrivere la richiesta di iscrizione al **Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.)**: tale richiesta, datata e munita del visto del Presidente dell'Associazione, sarà inoltrata alla Segreteria della **Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.)**.

Articolo Quinto. Il socio che intende trasferirsi ad altra Associazione, deve richiedere al C.D. il “nulla osta” ai sensi dell'art. 24 del C.C. da cui risulta che non vi sono pendenze disciplinari od amministrative a carico del richiedente.

Per i soci provenienti da altre Associazioni che intendono iscriversi all' Associazione la domanda di associazione dovrà essere corredata dal " Nulla-osta " rilasciato all' interessato dall' Associazione di provenienza.

TITOLO III – Diritti e Doveri del socio tesserato.

Articolo Sesto. Il socio tesserato all' **Associazione Ornitologica Ischia** ha l'obbligo di:

- a-** osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni sociali e federali;
- b-** iscriversi al Registro Nazionale Allevatori;
- c-** corrispondere, entro il trentuno dicembre di ogni anno, la quota sociale che è intrasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabile;
- d-** richiedere, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli anellini che saranno forniti, per il tramite della F.O.I., nella misura prescritta per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola, anno e numero progressivo;
- e-** anellare i soggetti allevati a fini espositivi con gli anelli di cui alla lettera **d** che precede;
- f-** conservare una buona condotta civile e morale.

TITOLO IV – Disposizioni disciplinari: competenza e procedura.

Articolo Settimo. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono le seguenti:

- a-** il richiamo con diffida;
- b-** la censura;
- c-** la sospensione;
- d-** l'espulsione.

Articolo Ottavo. La censura è un lieve biasimo ed è il provvedimento adottato nei confronti del socio che si rende autore di mancanze che arrecano lieve nocimento all'Associazione od ai soci, sia direttamente che indirettamente.

Articolo Nono. La sospensione – della durata di un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi – è il provvedimento adottato nei confronti del socio che viola le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi.

La sospensione ha l'effetto di privare il socio, temporaneamente, dei diritti derivanti dal suo stato di tesserato dell'associazione: il socio sospeso perde il diritto di partecipare a manifestazioni e mostre ornitologiche ufficiali organizzate da tutte le associazioni federate, per tutto il periodo della sospensione.

Comporta, altresì, la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e l'inibizione a ricoprire tali cariche per tutto il periodo della sospensione.

Articolo Decimo. L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti del socio che, oltre a commettere le violazioni di cui all'articolo precedente, procura gravi danni all'Associazione, denigrando l'operato degli organi statutari, procurando gravi interruzioni nei lavori tecnico – amministrativi dell'Associazione ed arrecando gravi danni morali all'Associazione medesima.

L'espulsione ha l'effetto di privare, definitivamente, il socio dei diritti derivanti dal suo stato di tesserato dell'Associazione.

Articolo Undicesimo. I provvedimenti disciplinari adottati dall'Associazione nei confronti di un proprio socio vanno notificati al Consiglio Direttivo della F.O.I., che costituisce Organo di Appello.

Articolo Dodicesimo. La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui all'**Articolo Settimo** è riservata, esclusivamente, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una mancanza, infrazione o violazione allo Statuto e/o Regolamento, commessa da un socio tesserato, dispone la nomina di una Commissione, composta di tre membri del Consiglio Direttivo, che compia approfonditi accertamenti: quindi muove, per iscritto, le relative contestazioni al socio, il quale dispone di quindici giorni per rispondere, sempre per iscritto, agli addebiti.

La sanzione disciplinare viene notificata, per iscritto, al socio entro venti giorni dalla sua adozione e del provvedimento si opera notificazione al Consiglio Direttivo della F.O.I..

Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

TITOLO V – Delle Assemblee.

Articolo Tredicesimo. L'Assemblea Generale dei soci è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La convocazione viene effettuata con lettera ordinaria da far pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere il relativo ordine del giorno.

La lettera di convocazione può essere anche recapitata a mano.

Se l'ordine del giorno contiene l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la lettera di convocazione deve essere corredata da una copia degli stessi, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.

E' ammessa una sola delega per gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo Quattordicesimo. L'Assemblea Generale straordinaria non può essere convocata prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne ha richiesto la convocazione.

Nel termine di cinque giorni dalla data della richiesta, il Consiglio Direttivo deve comunicare alla Segreteria gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo Quindicesimo. Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria sono valide:

a- in prima convocazione, con la metà dei soci aventi diritto al voto più uno;

b- in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, con la presenza di qualsiasi numero di soci votanti.

Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima. Il verbale deve essere redatto su apposito registro.

TITOLO VI – Del Consiglio Direttivo e della Segreteria.

Articolo Sedicesimo. L'elezione dei sette Consiglieri che dovranno far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione viene fatta dall'Assemblea Generale ordinaria e la relativa votazione va effettuata a scrutinio segreto.

Saranno proclamati eletti i primi sette candidati che, nella votazione, avranno ottenuto il maggior numero di suffragi.

A parità di voti sarà eletto colui il quale risulta essere il più anziano per data di iscrizione all'Associazione e, quindi, ancora, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età anagrafica.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma secondo, codice civile.

Il Presidente dell'Associazione potrà, ritenutane l'opportunità, provvedere alla nomina di un ulteriore Consigliere, esterno al Consiglio Direttivo (e, pertanto, senza diritto di voto), esperto in materia informatica.

Articolo Diciassettesimo. Gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere comunicati, anche a mezzo telefono, almeno due giorni prima: dovranno essere precisati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed il nominativo del Consigliere relatore per ogni argomento.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se, nella seconda convocazione, sono presenti la metà più uno dei componenti, comunque, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente;

Dei lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà sottoscritto da tutti i convenuti alla seduta.

Il verbale deve essere redatto su apposito registro.

Articolo Diciottesimo. Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione:

a- deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b- deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali;

c- redigere annualmente, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al voto dell'Assemblea Generale nonché approvare tutte le iniziative che comportano l'assunzione di spese occorrenti al funzionamento dell'Associazione;

d- deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione e le richieste di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.);

e- decretare le sanzioni disciplinari (richiamo con diffida, censura, sospensione ed espulsione);

f- organizzare mostre ornitologiche;

g- trasmettere alle altre associazioni ornitologiche le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci, sollecitando l'applicazione di provvedimenti disciplinari;

h- promuovere l'intervento dei soci alle mostre nazionali, facendo curare l'invio degli uccelli a mezzo accompagnatori ufficiali;

i- promuovere gli scambi scientifico – culturali con le altre associazioni federate;

l- partecipare ai congressi ornitologici.

L'opera dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione è gratuita.

Articolo Diciannovesimo. Il lavoro amministrativo dell'Associazione è svolto dalla Segreteria ed è compito del Segretario:

a- curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;

b- tenere aggiornato lo schedario dei soci tesserati;

c- tenere contatti con la F.O.I.;

d- amministrare con discernimento i fondi dell'Associazione ed avvalersi della collaborazione del Consigliere Cassiere;

e- predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il bilancio consuntivo al Consiglio Direttivo dell'Associazione;

f- redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo su apposito registro;

g- curare la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono al Presidente.

L'opera del Segretario è gratuita.

TITOLO VII – Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Proibiviri.

Articolo Ventesimo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci con le modalità previste per la nomina del Consiglio Direttivo.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a-** esaminare le risultanze del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
- b-** verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale deliberazione del Consiglio Direttivo e sia documentata con regolari documenti giustificativi;
- c-** presentare, alla fine dei lavori, una relazione all'Assemblea Generale ordinaria;
- d-** procedere ad ispezioni contabili ed amministrative per la verifica dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia amministrativa.

Tutte le volte che i Revisori dei Conti procederanno ad atti di ispezione e di controllo dovranno redigere una dettagliata relazione che sarà verbalizzata su apposito registro: i rilievi emersi saranno segnalati al Consiglio Direttivo e, nel caso dovessero emergere irregolarità amministrative, queste saranno contestate nel verbale di verifica.

I Revisori dei Conti dovranno intervenire, salvo impedimento, alle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'opera dei Revisori dei Conti è gratuita.

Articolo Ventunesimo. Al Collegio dei Probiviri, che vengono eletti per acclamazione dall'Assemblea Generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e scelti, preferibilmente, nel campo forense, viene demandata la soluzione:

- a-** delle controversie sorte fra l'Associazione ed i soci tesserati;
- b-** delle controversie sorte fra gli organi dell'Associazione stessa;
- c-** delle controversie sorte fra i soci della stessa Associazione;
- d-** delle particolari situazioni di carattere morale, disciplinare o giuridico, che comunque interessino l'Associazione ed i suoi tesserati.

I Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli ed il loro giudizio è inappellabile.

L'opera del Probiviri è gratuita.